VERSATO CONTRIBUTO UNIFICATO IN BOLLO

Jeu 63751/14
Rg 43002/13
Rep 10611/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE SECONDA

Il Giudice di Pace, Avv. Vincenza Calvaruso, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.43002/2013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da M[redacted] M[redacted] G[redacted] (C.F.: [redacted]), nata a Roma, il [redacted], ivi residente nella Via C[redacted] M[redacted] n.[redacted] rappresentata e difesa, dall'Avv. B[redacted] D[redacted] G[redacted] presso il cui studio sito in questa Via C[redacted] T[redacted] n.[redacted] è elett.te dom.ta, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; **- OPPONENTE -**

contro

E[redacted], **in** F[redacted] in persona del Curatore Fallimentare, Dr. A[redacted] D[redacted], dom.to in Roma, nella Via Carlo Mirabello, n.17, presso lo studio legale degli Avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo, dai quali, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberta Neri, è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione a d.i.; **- OPPOSTA-**

avente per oggetto: **"OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO".**

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione notificato, in date: 26- 27.02.2013, la Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted], conveniva in giudizio innanzi a questo Ufficio, la ditta E[redacted], **in f**[redacted] in persona del Curatore fallimentare p.t., per ivi sentire dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo N° 20098/2012, emesso dal Giudice di Pace di Roma, Dr.ssa A[redacted] C[redacted], in date: 10/10-16/11/2012 ed alla stessa notificato, a mezzo il servizio postale, con racc.ta r.r., pervenuta il 17/01/2012, con il quale si ingiungeva, al predetto, il pagamento della somma di €uro 2.435,00, oltre gli interessi al saggio legale maturati alla data di emissione del decreto al soddisfo, ed oltre ad €uro 360,00, per spese legali del monitorio, quale credito preteso dalla opposta predetta, a titolo di sconto anticipato sull'acquisto futuro di caffè a fronte del "contratto di sconto commerciale con versamento anticipato" stipulato tra le parti in data 19.04.2006, in relazione al quale l'opponente medesima si era impegnata ad acquistare dall'opposta un quantitativo minimo annuo di caffè di Kg.900, sul quale applicare uno sconto di € 1,00 al Kg. da scalare dall'anticipo versato.

A sostegno della proposta opposizione eccepiva, preliminarmente, l'inefficacia del d.i. opposto in quanto notificato oltre il termine di gg.60 previsto dall'art.644 C.p.c., atteso che lo stesso depositato il 16.11.2012 era stato notificato il 17.01.2012.

Nel merito, inoltre, evidenziava l'infondatezza del preteso inadempimento atteso che in data 22.07.2008, l'opposta ditta E[redacted], aveva ceduto con atto in Notar Pennazzi Catalano Carlo il marchio Caffè F[redacted] nonché parte della propria clientela, tra cui l'opponente, giusta copia dell'atto di cessione che depositava, venendo informata dell'avvenuta cessione

dall'agente di zona della medesima, Signor A[redacted]
Ragione per cui a far data dalla cessione l'opponente suddetta, Signora M[redacted], aveva provveduto a ritirare il caffè dalla ditta C[redacted], giusta copia delle fatture che si depositano; con ciò ritenendo, pertanto, che in relazione all'avvenuta cessione **l'E**[redacted]., non avesse titolo per agire in giudizio nei propri confronti, dovendo semmai in caso di inadempimento agire nei propri confronti la C[redacted] chiedendo, pertanto, l'annullamento del d.i. opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza di prima comparizione del 18.07.2013 erano presenti i procuratori delle parti, e, ciò, atteso che, anche l'opposta ditta [redacted], in pari data, si era costituita in giudizio depositando in cancelleria fascicolo contenente documentazione nonché comparsa di costituzione e risposta con la quale, ribadiva l'infondatezza dell'opposizione proposta dall'opponente, Signora M[redacted], rilevando che il decreto ingiuntivo era stato consegnato per la notifica agli ufficiali giudiziari di Roma, in data 09.01.2013, quindi, entro il termine di efficacia previsto dall'art. 644 C.p.c.; ragione per cui la notifica dell'atto, per il notificante, doveva ritenersi perfezionata al momento della consegna, giusta sentenza della Corte Costituzionale n.477/2002, per la notifica degli atti a mezzo il servizio postale; rappresentava poi come in ogni caso l'opposizione al d.i. instaura la fase di cognizione piena, con la conseguenza che il giudice era chiamato a pronunciarsi nel merito della pretesa fatta valere con il ricorso per d.i. non limitandosi ad accertare la regolarità e la validità del d.i..
Nel merito rappresentava, inoltre, come la cessione del marchio e della clientela tra la ditta E[redacted]., e, **la ditta C**[redacted] era avvenuta in data 28.10.2008, rappresentando invece come la Signora M[redacted] già da prima si riforniva da quest'ultima, con ciò violando l'obbligo di esclusiva assunto contrattualmente con la prima, così come poteva evincersi dalla copia delle fatture prodotte dalla opponente medesima (n.1384 del 03.09.2008 e n.1612 del 15.10.2008).
Faceva presente, altresì, come l'allegato D, del contratto di cessione, del quale faceva riserva di esibizione, non contenesse tra i clienti ceduti, il nominativo dell'opponente, Signora M[redacted] e, che, comunque aveva **quale oggetto della cessione marchi, il parco clienti, e, le attrezzature,** e, non anche i contratti oggetto del d.i. opposto.
Peraltro, la stessa Signora M[redacted], **nella missiva datata 03.11.2011,** aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'opposta ditta E[redacted]; con ciò chiedendo, quindi, la conferma del d.i. opposto, oltre interessi moratori e vittoria di spese.
Cosicchè insistendo ciascuna delle parti nelle rispettive difese e richieste istruttorie, il GdP, con ordinanza riservata depositata in cancelleria in data 12.12.2013, ritenuta inammissibile la prova testimoniale a fronte della documentazione in atti, rinviava, quindi, la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 31.01.2014
Pertanto, all'udienza di discussione del 27.06.2014, sulle conclusioni dalle parti adottate, come nei rispettivi atti, previo deposito di note conclusionali , ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.

***

Va, preliminarmente dichiarata la procedibilità dell'atto di opposizione al d.i., proposta dalla Signora M[redacted] **mediante citazione notificata in date: 26-27.02.2013,** vale a dire entro il termine previsto di gg.

40, previsto dall'art. 645 C.p.c., decorrente dalla data di notificazione del d.i. avvenuta nei confronti della predetta, a mani, in data 17.01.2013.
Avuto riguardo, invece, alla eccezione di inefficacia del d.i. opposto sollevata dalla opponente Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted], per tardività della notifica và rilevato, come per giurisprudenza ormai consolidata **"La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'articolo 644 codice procedura civile, l'inefficacia del provvedimento, vale dire rimuove l'intimazione di pagamento con essa espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale".**
"Ne deriva che, ove, sulla domanda, si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cfr. Cass. Civ., sentenza 28 settembre 2006, n. 21050 in Ced, rv. 593112; confermata Cass. Civ., sentenza 18 aprile 2006, n. 8955 in Ced, rv. 590701).

Ragione per cui sebbene il d.i. è stato notificato oltre il termine di efficacia di gg.60, previsto dall'art. 644 C.p.c. il G.d.P., è tenuto ugualmente a valutare il merito della vicenda.
Ed invero, nel merito, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo da parte della ditta E[redacted], nei confronti dell'opponente suddetto, Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted], **è stato provato con certezza;** ragione per cui l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato, ovvero dichiarato definitivamente esecutivo ed efficace nei confronti della predetta.
Infatti dalla documentazione allegata nel fascicolo del monitorio è emerso come il preteso credito di **€uro 2.435,00,** portato dal d.i. opposto, deriva dal contratto di "sconto commerciale con versamento anticipato" stipulato tra le parti in data 19.04.2006, in relazione al quale l'opponente medesima si era impegnata ad acquistare dall'opposta un quantitativo minimo annuo di caffè di Kg.900, sul quale applicare uno sconto di € 1,00 al Kg. da scalare dall'anticipo versato; obbligo che, invece, la suddetta Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted] aveva contravvenuto atteso che aveva acquistato soltanto una parte del caffè che si era impegnata a pagare.
La suddetta opponente, inoltre, in ragione di ciò, aveva assunto l'obbligo di esclusiva ad acquistare tutto il caffè che necessitava per il suo esercizio commerciale, dall'opposta ditta E[redacted], obbligo al quale, invece, aveva contravvenuto, atteso che ancora prima della cessione del marchio avvenuto tra l'opposta E[redacted], in [redacted], e, la C[redacted] in data 28.10.2008, la Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted] aveva effettuato dei rifornimenti di caffè dalla seconda (v. fatt. n.1384, del 03.09.2008 e n.1612 del 15.10.2008).
Peraltro, l'**allegato D)** del contratto di cessione medesimo, esibito all'udienza di 1° comparizione dal legale dell'opposta, non includeva il nominativo dell'opponente, Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted], tra i clienti ceduti alla ditta cessionaria predetta.
La stessa opponente, infine, nella missiva datata 03.11.2011, unitamente

all'inoltro dell'assegno della somma di €uro 800,00, corrisposto a saldo delle fatture oggetto della merce in contestazione, aveva chiesto di congelare la procedura legale per il residuo debito relativo allo sconto commerciale pari ad **€uro 2.435,73,** con ciò riconoscendo tacitamente il proprio debito nei confronti dell'opposta E[redacted]

Pertanto: "in materia di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento" **(Cfr. Cass. Sez. Unite Sentenza n.13533 del 30.10.2001).**

In mancanza, pertanto, di prova contraria in tal senso, la pretesa creditoria avanzata dalla ditta E[redacted] **in** [redacted], risulta provata, atteso che l'interruzione della fornitura con la predetta, anche se legittima, non ha fatto venire meno l'obbligo della Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted], alla restituzione della somma dello sconto anticipato, dalla stessa ricevuto e non fruito con il corrispondente acquisto del caffè.

Avuto riguardo, invece, alla domanda di condanna per lite temeraria pure avanzata dall'**opposta: E**[redacted]**, in f**[redacted] ai sensi dell'art. 96 C.p.c., in quanto formulata per la prima volta in sede di note conclusionali autorizzate, deve ritenersi tardiva, in quanto domanda nuova sulla quale non si è formato il contraddittorio, ragione per cui la stessa **và rigettata.**

A fronte di quanto sopra ne deriva, pertanto, che il decreto ingiuntivo N° 20098/2012, emesso nei confronti della suddetta, Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted] dal Giudice di Pace di Roma, Dr.ssa Al[redacted] C[redacted] in date: 10/10-16/11/2012 ed allo stessa notificato, a mani, il 17/01/2012, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €uro 2.435,00, oltre gli interessi al saggio legale maturati alla data di emissione del decreto al soddisfo, ed oltre ad €uro 360,00, per spese legali del monitorio, oltre iva e cap, **và confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.**

Motivi di opportunità inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il **Giudice di Pace di Roma – Sez. 2° , Avv. Vincenza Calvaruso,** definitivamente pronunciando, in primo grado:

1. **Rigetta** l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted] con l'atto di citazione notificato in date: 26-27/02/2013.
2. **Conferma,** a tal fine, il decreto ingiuntivo N° 20098/2012, emesso nei confronti dell'opponente suddetta, Signora M[redacted] M[redacted] G[redacted], dal Giudice di Pace di Roma, Dr.ssa Al[redacted] Ca[redacted], in date: 10/10-16/11/2012 ed alla stessa notificato, a mani, il 17/01/2012, dell'importo di €uro 2.435,00, oltre gli interessi al saggio legale maturati alla data di emissione del decreto al soddisfo, ed oltre ad €uro 360,00, per spese legali del monitorio, che, quindi, dichiara definitivamente esecutivo.
3. **Compensa** tra le parti le spese del presente giudizio.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Roma, lì 27.11.2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9.12.14

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Vincenza Calvaruso